



Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 5 del 07/03/2022

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):PRESA D'ATTO ESENZIONE FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA - RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2022

L'anno 2022 addì 07 del mese di Marzo alle ore 20:45 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, con parziale presenza dei Consiglieri ed in modalità streaming per gli altri, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI NELLO	Sindaco	SI	FRIGGIERI VERUSCA	Consigliere	SI
BAGNI ELISA	Consigliere	SI	PREDIERI FEDERICO	Consigliere	SI
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO	Consigliere	SI	MORI LAURA	Consigliere	SI
CAMPANI PATRICK	Consigliere	SI	GUIDETTI MATTEO	Consigliere	SI
GUIDETTI MONIA	Consigliere	SI	BENEVELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
SPLENDORE ROSALIA	Consigliere	SI	FERRARI MAURIZIO	Consigliere	SI
FERRARI MAURO	Consigliere	SI			

Assiste Il Segretario Comunale Rosario Napoleone.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Nello Borghi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
GUIDETTI MONIA, SPLENDORE ROSALIA, MORI LAURA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Ferrari che relaziona l'argomento.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale numero 49 del 20/12/2021 con la quale venivano confermate per l'anno **2022** le aliquote relative all'imposta municipale propria fissate per l'anno 2021 e deliberate con atto di C.C. n. 52 del 28/12/2020 come di seguito specificato:

- ◆ abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **0,55%**;
- ◆ detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- ◆ fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,10%**;
- ◆ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **0,25%**;
- ◆ fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **1,06%**;
- ◆ fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **1,06%**;
- ◆ aree fabbricabili: aliquota pari al **1,06%**.

CONSIDERATO che il comma 751, della Legge. 160/2019, **esonera dall' IMU** i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **a decorrere dall'anno d'imposta 2022**, in presenza delle condizioni suddette;

RITENUTO, in ragione di quanto esposto, riapprovare le aliquote IMU per l'anno 2022 prevedendo l'azzeramento per la fattispecie di cui sopra e come di seguito specificato:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,55% Detrazione di € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,10%	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,00%	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
1,06%	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10

1,06%	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti Aree fabbricabili
--------------	--

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, è iniziato a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

VERIFICATO che anche per l'anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

CONSIDERATO il permanere del vuoto normativo, in ordine all'emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nell'individuazione delle aliquote IMU da applicare;

VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

RILEVATO che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

DATO ATTO che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2022, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022/2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/7/2021 dichiarata immediatamente

eseguibile;

TENUTO CONTO che l'azzeramento della suddetta aliquota a partire dall'anno 2022 che fino al 31/12/2021 ammontava al **0,25%** sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, genererà un minor gettito sul bilancio 2022 e seguenti quantificato in complessivi euro 244,00 annui come da documentazione depositata presso l'Ufficio Finanziario allegata al presente atto in forma riservata;

VISTA la variazione di bilancio approvata in data odierna con cui si è proceduto a variare gli stanziamenti in entrata relativi al gettito IMU 2022 generato dalla applicazione della nuova disposizione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12 che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU - approvato con delibera di C.C. n. N. 23 del 22/06/2020;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del 2° Servizio Dott.ssa Roberta Bettinsoli;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del 2° Servizio Dott.ssa Roberta Bettinsoli ;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012 in merito alla riapprovazione delle tariffe vigenti per l'anno 2022 ;

VISTO l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTO lo Statuto Comunale.

UDITI i seguenti interventi:

Interviene il Cons. Benevelli (astensione);

Tutti gli interventi sono stati registrati e consultabili al seguente link
<https://www.comune.viano.re.it/2022/03/registrazione-della-seduta-del-consiglio-comunale-del-07-03-2022/> .

e sono parte integrante di questo provvedimento.

Eseguita la seguente votazione:

presenti 13, votanti 9, voti favorevoli 9, voti astenuti 4 (Benevelli, Ferrari Maurizio, Mori, Guidetti Matteo), voti contrari 0;

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di riapprovare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2022;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALiquota	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,55% Detrazione di € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
0,10%	Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,00%	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
1,06%	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10
1,06%	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti Aree fabbricabili

5. di prendere atto che la riapprovazione delle predette aliquote genererà un minor gettito IMU di euro 244,00 che ha trovato già copertura con precedente variazione di bilancio in data odierna ;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Eseguita la seguente votazione:

presenti 13, votanti 9, voti favorevoli 9, voti astenuti 4 (Benevelli, Ferrari Maurizio, Mori, Guidetti Matteo), voti contrari 0;

di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Nello Borghi

Il Segretario
Rosario Napoleone